Città di Alassio

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 29/03/2018

INDICE GENERALE

ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO 1 TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA IMMAGINE DELLA CITTA'

ART. 3 DIFESA DEL DECORO URBANO

ART. 4 VIGILANZA E DIVIETI NELLE AREE URBANE SENSIBILI

ART. 5 DISCIPLINA DELLA MENDICITA'

ART. 6 DIVIETO DI BIVACCO IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

ART. 7 DISCIPLINA DELLE ESIBIZIONI ARTISTICHE SU STRADA

TITOLO 2 TRANQUILLITA' DELLE PERSONE, PUBBLICA INCOLUMITA' E SICUREZZA URBANA

ART. 8 IMMISSIONI SONORE DOVUTE AD ATTIVITA' EDILI

ART. 9 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' FONICA

ART. 10 INDICAZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE DEI CONDOMINI

ART. 11 TUTELA DEL RIPOSO NELLE ABITAZIONI PRIVATE

ART. 12 TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA

ART. 13 UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI E TUTELA DELLA PUBBLICA QUIETE

ART. 14 GESTIONE DEL PUNTO DEDICATO AI TUFFI DAL PONTILE BESTOSO

ART. 15 DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO SULLA PUBBLICA VIA

ART. 16 CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

ART. 17 ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

ART. 18 UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI

TITOLO 3 DETENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI

ART. 19 REGOLE PER LA CONDUZIONE DEI CANI

ART. 20 DIVIETO DI ESIBIRE ANIMALI PER ACCATTONAGGIO

ART. 21 ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 22 MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI

TITOLO 4 AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 23 ORARI BRUCIATURE DEI RESIDUI VEGETALI

ART. 24 PULIZIA E SFALCIO DELLE AREE PRIVATE

ART. 25 SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO

TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 SANZIONI

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

ART. 28 RINVIO DINAMICO

ART. 1 FINALITA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città di Alassio, i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e la tranquillità sociale, garantire la sicurezza urbana e la pubblica incolumità dei cittadini e tutelare la qualità della vita e dell'ambiente garantendo la più ampia fruibilità dei beni comuni.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali ed agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle Leggi e dai Regolamenti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Per gli scopi indicati nell'art. 1 sono previste, divise per titoli, norme autonome e integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

TITOLO I: TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA IMMAGINE DELLA CITTA'

TITOLO II: TRANQUILLITA' DELLE PERSONE, PUBBLICA INCOLUMITA' E SICUREZZA URBANA

TITOLO III: DETENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI

TITOLO IV: AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA IMMAGINE DELLA CITTA

ART. 3 DIFESA DEL DECORO URBANO

A salvaguardia del decoro urbano della Città di Alassio è vietato:

a) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da soggetti a tale scopo autorizzati; **P.M.R. € 50,00**

b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via; **P.M.R. € 100,00**

c) rimuovere, spostare, manomettere, insudiciare, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle,attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; **P.M.R. € 100,00**

d) arrampicarsi su monumenti, edifici, pali, arredi, segnaletica stradale, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi; **P.M.R. € 100,00**

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; **P.M.R. € 100,00**

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; **P.M.R. € 50,00**

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 14 anni; **P.M.R. € 50,00**

h) compiere presso fontane e lavandini pubblici, o comunque sul suolo pubblico, operazioni di lavaggio personale, ovvero farne altro uso improprio (lavaggio indumenti, cose e/o animali); **P.M.R. € 50,00**

i) sdraiarsi sulle panchine; **P.M.R. € 50,00**

l) circolare in costume da bagno al di fuori delle spiagge o delle aree e strade pubbliche immediatamente prospicenti le spiagge medesime; **P.M.R. € 50,00**

m) effettuare volantinaggio, in qualsiasi forma, salvo che non sia effettuato per pubblicizzare iniziative e/o manifestazioni organizzate dal Comune di Alassio; **P.M.R. € 50,00**

ART. 4 VIGILANZA E DIVIETI NELLE AREE URBANE SENSIBILI

P.M.R. € 50,00

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del D.L. 14 del 20.02.2014 convertito nella Legge 48 del 18.04.2017, le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1 e 2 della medesima Legge, oltre che nell'area e nelle pertinenze della stazione ferroviaria, del porto turistico e delle fermate del trasporto pubblico locale, si applicano anche nelle zone immediatamente limitrofe a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nel Parco San Rocco, nel Parco di Villa Fiske, nei Giardini Padre Pio, nei Giardini Charlie Chaplin, nei Giardini e nell'area parcheggio di piazza Stalla, nei Giardini di piazza Libertà, sulle passeggiate Ciccione - Toti - Grollero - Graf - Baracca - Cadorna, sulle vie Garibaldi - Gramsci - XX Settembre - Vittorio Veneto - Brennero - Roma, comprese le aree demaniali marittime site nelle predette zone, e nelle piazze Paccini, Sant'Ambrogio, Della Valle, San Francesco, Frati Cappuccini. In particolare, qualora nelle aree indicate venga impedita la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone e veicoli e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, comma 1 della Legge 18 Aprile 2017, n.48. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare, a titolo di esempio, la fruibilità di carattere sociale, turistico, ricreativo, culturale o commerciale. Nelle medesime aree si applica l'ordine di allontanamento anche in caso di violazione delle seguenti norme: ubriachezza (art. 688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche e parcheggiatori e guardiamacchine abusivi (art.7 comma 15bis C.d.s.).

ART. 5 DISCIPLINA DELLA MENDICITA'

P.M.R. € 50,00

E' vietato raccogliere questue o chiedere elemosine in tutte le strade, piazze ed aree pubbliche comunque denominate, comprese quelle appartenenti al demanio marittimo, poste al di sotto della linea ferroviaria nonché, nella giornata di mercato, lungo la via Gastaldi, via Pera, via Michelangelo e relative adiacenze. L'accattonaggio è altresì vietato nelle vicinanze ed all'interno delle aree cimiteriali, dei luoghi di pregio storico e turistico, davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, alle residenze protette per anziani, nei parchi e nelle aree verdi od all'interno dei pubblici esercizi.

E' inoltre vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti, o che possa offendere la pubblica sensibilità, mediante l'ostentazione di piaghe o mutilazioni, simulando disabilità o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.

In tutti i casi sopra riportati si applica inoltre la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della L. 689/81 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13.

Sono comunque consentite le raccolte di firme o di denaro, riguardanti campagne o iniziative su temi nazionali o locali, patrocinate dal Comune o da altri Enti e/o autorizzate dal Settore competente o da altra pubblica Autorità e di cui il Comune ne abbia comunque conoscenza.

ART. 6 DIVIETO DI BIVACCO IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

P.M.R. € 50,00

In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici e le zone prospicenti i monumenti cittadini è vietato sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea. Nei medesimi luoghi è altresì vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

ART. 7 DISCIPLINA DELLE ESIBIZIONI ARTISTICHE SU STRADA

P.M.R. € 100,00

E' consentito, esclusivamente a chi abbia effettuato regolare procedura autorizzativa a carattere nazionale per gli spettacoli su strada, esibirsi, previa apposita comunicazione all'Ente, nelle aree pubbliche della Città, ad esclusione dei giardini ove sono presenti giochi per bambini. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e sede dell'esibizione che non dovrà comunque superare la durata di un'ora.

Non potrà essere in alcun modo occupato il suolo pubblico con materiale di qualsiasi genere e la dimostrazione non dovrà creare intralcio, anche attraverso l'aggregazione del pubblico, al transito pedonale ed all'accessibilità di negozi, edifici, proprietà private e luoghi pubblici. L'esibizione non dovrà inoltre creare alcun disturbo alla pubblica quiete.

TITOLO II

TRANQUILLITA' DELLE PERSONE, PUBBLICA INCOLUMITA' E SICUREZZA URBANA

ART. 8 IMMISSIONI SONORE DOVUTE AD ATTIVITA' EDILI

P.M.R. € 50,00

Per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, anche situati in fabbricati di civile abitazione, e per l'attivazione di macchine e di attrezzature in uso nei cantieri edili e cantieri stradali dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e salvaguardare il riposo delle persone. I predetti interventi dovranno svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

- periodo dal 15 settembre al 15 giugno di ogni anno

dalle ore 08,00 alle ore 12,30
dalle ore 14,00 alle ore 19,00

- periodo dal 16 giugno al 14 settembre di ogni anno

dalle ore 08,30 alle ore 12,30
dalle ore 15,00 alle ore 19,30

ART. 9 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' FONICA

P.M.R. € 50,00

Ferma restando la normativa speciale vigente, nonché il Codice della Strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita previa specifica autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente Ufficio Comunale, e potrà essere effettuata nei seguenti orari:

- periodo dal 15 settembre al 15 giugno di ogni anno

dalle ore 08,00 alle ore 12,30
dalle ore 14,00 alle ore 19,00

- periodo dal 16 giugno al 14 settembre di ogni anno

dalle ore 08,30 alle ore 12,30
dalle ore 15,00 alle ore 19,30

La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 100 dalle case di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari di lezione.

La diffusione sonora dovrà avvenire in forma itinerante ed il veicolo non dovrà costituire intralcio o rallentamento al regolare scorrimento veicolare. In caso di soste, fermate o altri casi di arresto della marcia la diffusione sonora deve essere sospesa. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e/o della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro i limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica.

ART. 10 INDICAZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE DEI CONDOMINI

P.M.R. € 50,00

Ogni Amministratore di condominio deve esporre in modo stabile all'ingresso del condominio una targa che riporti l'indicazione del proprio nominativo, indirizzo e numero telefonico di riferimento, nonché l'indicazione dell'associazione di categoria cui egli è iscritto. Tale targa, che dovrà essere ben visibile accanto al portone di ingresso del condominio, dovrà avere una dimensione massima di cm. 25 per cm. 25 e sarà esentata dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 11 TUTELA DEL RIPOSO NELLE ABITAZIONI PRIVATE

P.M.R. € 50,00

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni e che possono essere fonte di molestie e disturbo non possono essere utilizzate prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00.

Nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini, e comunque rispettando tutto quanto previsto all'art. 13.

ART.12 TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA

P.M.R. € 50,00

Col fine di tutelare l'igiene e l'incolumità pubblica, è vietato:

- far defluire sull'area pubblica le acque reflue provenienti dalle aree private;
- bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi in genere;
- annaffiare le piante ed i vasi di fiori, presenti sui balconi e sui terrazzi che si affacciano sul suolo pubblico, senza attuare tutte le cautele atte ad impedire che l'acqua abbia a cadere su persone o cose e, comunque, sul suolo pubblico;
- lavare i veicoli sul suolo pubblico;
- procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo della quiete pubblica o insudiciamento del suolo pubblico;
- effettuare, all'interno dei negozi, abitazioni e cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere qualsivoglia operazione che risulti pericolosa o molesta per gli altri.

Al fine di evitare di causare disturbo o danni alle persone o alle cose, è obbligatorio attuare tutte le cautele possibili nell'effettuare operazioni che possano determinare il sollevarsi ed il propagarsi di polvere.

E' altresì vietato, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche fuori dagli appositi manufatti. Gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione.

ART. 13 UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI E TUTELA DELLA PUBBLICA QUIETE

P.M.R. € 50,00

Chi, anche all'interno di un'abitazione privata, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Salvo le maggiori sanzioni della Legge Penale, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati le grida, gli schiamazzi, l'utilizzo di radio o apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o quant'altro reca disturbo agli abitanti, alle attività in genere o a coloro che sono sulla pubblica via.

Nessun tipo di disturbo, anche minimo, dovrà provenire dall'utilizzo di strumenti musicali nella fascia oraria compresa dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 08,30 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato, o l'utilizzo di apparecchi di isolamento acustico.

I titolari di pubblici esercizi, comunque autorizzati, dovranno verificare che il volume della musica riprodotta o suonata dal vivo nei propri locali o plateatici sia tale da non costituire molestia per i cittadini, e dovranno attenersi pedissequamente alle prescrizioni delle eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti imposti dalle Norme in vigore e concesse dall'Amministrazione, oltre che ad ogni altra norma di Legge.

Qualora provengano rumori molesti o disturbi alla quiete pubblica dai clienti o comunque da persone presenti nell'area di dehor o plateatico del pubblico esercizio sarà ritenuto responsabile, in solido, l'esercente dell'attività.

Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi per non generare disturbo e distrazione per gli altri utenti della strada.

ART. 14 GESTIONE DEL PUNTO DEDICATO AI TUFFI DAL PONTILE BESTOSO

P.M.R. € 50,00

Il trampolino per i tuffi installato sul pontile Bestoso è utilizzabile, ai fini della salute e della sicurezza dei fruitori dello stesso, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 del periodo compreso tra il 11 giugno e l'11 settembre di ogni anno. L'utilizzo è vietato ai minori di anni 8, mentre gli utenti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un maggiorenne che si assuma la responsabilità del minore. Il gestore, autorizzato da apposito provvedimento, dovrà garantire la presenza di un bagnino negli orari sopra riportati per garantire la sicurezza in acqua dei fruitori del trampolino.
E' dunque vietato tuffarsi dal trampolino al di fuori delle date e degli orari di utilizzo, ed è vietato tuffarsi da qualsiasi altro punto del pontile Bestoso in ogni periodo dell'anno.

ART. 15 DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO SULLA PUBBLICA VIA

P.M.R. € 50,00

Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica è fatto divieto a chiunque di consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro all'interno di vie, piazze, parchi, giardini, aree pubbliche in genere e tutte le aree demaniali.

Il divieto di cui al precedente punto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico e/o demaniale.

ART. 16 CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

P.M.R. € 50,00

Salvo le maggiori sanzioni previste dalla Legge Penale, è fatto divieto nei luoghi pubblici della Città, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi legittimamente autorizzati, e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, di detenere, ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree.

ART. 17 ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN AREE PUBBLICHE E/O APERTE AL PUBBLICO

P.M.R. € 100,00

Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. 309/1990. E' altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.

ART. 18 UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI

P.M.R. € 100,00

E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, sull'intero territorio comunale, dalle ore 08,00 del giorno 28 dicembre alle ore 24,00 del giorno 06 gennaio di ogni anno con esclusione di quelli espressamente consentiti e patrocinati dal Comune di Alassio (spettacoli pirotecnici).
Nel restante periodo dell'anno, il divieto di cui sopra vige:
a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo, salvo specifiche autorizzazioni alle quali ci si dovrà scrupolosamente attenersi. Gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente le forze dell'ordine;
b) all'interno di asili, scuole, case di cura, uffici pubblici, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone;

TITOLO III
DETENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI

ART. 19 REGOLE PER LA CONDUZIONE DEI CANI

P.M.R. € 50,00

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di applicare agli stessi il microchip, di condurli, con le deroghe previste, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, di munirli di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri.

E' fatto divieto ai proprietari e ai conduttori di cani, anche se in temporanea consegna, di condurre gli stessi all'interno delle aree verdi site nei seguenti giardini pubblici: Parco S. Rocco, Giardini Padre Pio, Giardini Charlie Chaplin, Giardini di Piazza Libertà, Piazza Stalla e Parco di Villa Fiske, e comunque in tutte le aiuole pubbliche.

Nei luoghi e nei locali privati aperti, ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno e gli animali devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, di raccoglierle e di depositare le medesime negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico rimanga sporco anche dopo la raccolta delle deiezioni.

E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone non vedenti, nelle aree destinate ai giochi.

I cani vaganti nel territorio del Comune di Alassio senza museruola saranno catturati a cura del servizio veterinario dell'ASL e inviati al canile autorizzato dal Comune a spese del proprietario, qualora individuabile anche attraverso l'anagrafe canina per mezzo del microchip.

ART. 20 DIVIETO DI ESIBIRE ANIMALI PER ACCATTONAGGIO O INTRATTENIMENTI PUBBLICI

P.M.R. € 100,00

E' fatto assoluto divieto di:
a) esibire, durante la pratica dell'accattonaggio già vietato dall'art. 5, animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientale in cui vengono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;

b) svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al rispetto, ivi compresa la mera esposizione alla pubblica vista degli stessi per suscitare l'altrui pietà durante la pratica dell'accattonaggio e/o per trarne lucro.

ART. 21 CIBO PER ANIMALI

P.M.R. € 50,00

Nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica o aperta al pubblico è vietato abbandonare cibo per animali. E' consentita soltanto l'alimentazione di felini, anche non costituiti in colonie, purchè tale attività non crei nocumento all'igiene pubblica ovvero alla pulizia del suolo o al decoro urbano ed i residui di cibo e acqua vengano raccolti.

L'attività di foraggiamento degli animali nelle aree private non deve arrecare danno a terzi, creare nocumento all'igiene pubblica ovvero sporcare il suolo.

ART. 22 MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI

P.M.R. € 100,00

Al fine di salvaguardare la salute degli animali ed il benessere di chiunque abiti la Città di Alassio:

- E' vietato molestare gli animali domestici, anche randagi, e provocare loro danno o sofferenza;
- E' vietato abbandonare animali domestici;
- E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
- In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della presente disposizione al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica;

TITOLO IV
AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 23 ORARI BRUCIATURE

P.M.R. € 100,00

Salvo il periodo della dichiarazione del Centro Operativo Regionale dello stato di grave pericolosità per rischio incendi su tutto il territorio della Regione Liguria, e nelle giornate di vento, l'attività di bruciatura dei residui vegetali provenienti dalla pulizia di giardini e terreni posti sopra la ferrovia è consentita esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore 11,00 a.m., previa informazione al Comando di Polizia Municipale e sotto la stretta osservanza delle disposizioni che regolano la materia finalizzate ad impedire il verificarsi di incendi ed a tutela del bosco e delle aree verdi. La predetta attività è sempre vietata in tutte le altre zone della Città.

ART. 24 PULIZIA E SFALCIO AREE PRIVATE

P.M.R. € 100,00

I proprietari dei terreni, anche non edificati, e i titolari di diritti reali o personali di godimento sugli stessi, sono tenuti a conservarli liberi da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico falcio della vegetazione. E' inoltre vietato il ricovero di rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato. Nell' esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e conferiti conformemente alle prescrizioni di Legge in vigore.
I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, ferme restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo tale da non restringere o danneggiare la strada, evitando pericoli. E' altresì compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulla strada. Qualora poi, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile e ad eseguire, a sue spese, il ripristino dei luoghi.

ART. 25 SALVAGUARDIA DEL VERDE

P.M.R. € 100,00

Nelle vie in cui sono presenti alberi, nei giardini pubblici, nelle aiuole e nei parchi è fatto divieto di:
a) danneggiare in qualsiasi modo alberi, arbusti e siepi;
b) calpestare le aiuole e i siti erbosi;
c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio, a cui ci si deve pedissequamente attenere.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 SANZIONI

Salvo diverse disposizioni di Legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 del TUEL 267/2000 con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 con le disposizioni previste dalla Legge nr. 689/81. Con provvedimento apposito, la Giunta Comunale può prevedere importi diversi per le singole specifiche violazioni.
Come previsto dall'art. 3 del "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di Videosorveglianza" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 55 del 28/07/2017 sarà possibile, al fine di reprimere sensibilmente ogni fenomeno di degrado urbano, accertare e sanzionare qualsiasi violazione contenuta nel presente Regolamento avvalendosi dell'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza cittadino.

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore il 1 Aprile 2018. Da tale data, sono da considerarsi definitivamente abrogate, oltre al Regolamento di Polizia Urbana e Rurale deliberato il 14 novembre 1931 ed approvato al nr. 95 del 12 gennaio 1932, le Ordinanze Sindacali/Dirigenziali nr. 64/1993 – 127/2002 – 394/2005 – 388/2008 – 444/2008 - 392/2011 – 399/2011 – 431/2011 – 2/2013 – 24/2013 – 223/2013 – 292/2014 – 128/2016 – 246/2017 nonché tutte le altre disposizioni regolamentari comunali, comprese le successive modifiche ed integrazioni, contrarie ed incompatibili con i dettami dello stesso, mentre restano in vigore ed applicabili tutte le Ordinanze ed i Regolamenti relativi a materie non disciplinate con il presente provvedimento.

ART. 28 RINVIO DINAMICO

Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti di Legge. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate in aderenza a sopravvenute norme statali e regionali.